

## Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n.107

### *Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n.296*

(in GU n. 180 del 5 agosto 2009)

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n.82<sup>1</sup>, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 agosto 1971, n.822<sup>2</sup>;

Vista la legge 6 marzo 1987, n.110<sup>3</sup>, recante ratifica dell'Accordo tra Italia ed Austria del 4 ottobre 1985 per l'utilizzazione del porto di Trieste;

Visto il decreto-legge 13 marzo 1988, n.69<sup>4</sup>, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 18 marzo 1988<sup>5</sup>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.82 dell'8 aprile 1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n.1340<sup>6</sup>, ed, in particolare, l'articolo 36;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n.449<sup>7</sup>;

Visto l'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007)<sup>8</sup>, e successive modificazioni<sup>9</sup>, che autorizza il Governo ad adottare un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

Attesa la necessità di dare esecuzione al comma 989 sopraccitato mediante la riformulazione, nei limiti dei relativi criteri direttivi, della vigente normativa in materia di tasse e diritti marittimi, nell'ottica di un riordino e di una razionalizzazione della disciplina tramite l'accorpamento di taluni di detti tributi e delle relative procedure di riscossione e con l'obiettivo di una semplificazione della normativa e di una riduzione del numero delle tasse e dei diritti marittimi;

Considerato che la revisione della vigente disciplina delle tasse e dei diritti marittimi contribuisce ad una migliore e più efficace gestione dei porti e ne accresce le potenzialità competitive;

Ritenuto opportuno accorpare in due soli tributi la tassa e la soprattassa d'ancoraggio, da una parte, e la tassa erariale e quella cosiddetta «portuale» sulle merci imbarcate e sbarcate, dall'altra;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2008;

<sup>1</sup> Legge 9 febbraio 1963, n.82 "Revisione delle tasse e dei diritti marittimi".

<sup>2</sup> Legge 14 agosto 1971, n.822 "Provvidenze a favore del porto di Trieste".

<sup>3</sup> Legge 6 marzo 1987 n.110 "Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la utilizzazione del porto di Trieste firmato a Trieste il 4 ottobre 1985, con scambio di lettere effettuata in pari data".

<sup>4</sup> DL 13 marzo 1988, n.69 "Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti" conv. in legge 13 maggio 1988, n.153.

<sup>5</sup> DM 18 marzo 1988 "Coefficienti di correzione ai fini dell'applicazione della tassa di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta" (GU n.82 del 08.04.1988).

<sup>6</sup> DPR 30 agosto 1966, n.1340 "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n.82, per la revisione delle tasse e dei diritti marittimi" (GU n.60 del 08.03.1967). Si riporta il testo del citato Art.36. -Accertamento e riscossione delle tasse sulle merci imbarcate dislocate in determinati porti- "Le tasse di cui agli articoli 33, 34 e 35 della legge sono accertate e riscosse dalla Dogana sui documenti che scortano la merce con separata bolletta." E per completezza anche il testo degli articoli 33, 34 e 35; Art.33. -Accertamento e riscossione della tassa passeggeri nei porti di Napoli, Genova e Trieste- "La tassa di cui all'art.30 della legge è riscossa dalla Dogana su ordine di introito delle Capitanerie di porto ed è versata al vettore per conto del passeggero. Se il vettore ha sede nei porti di Genova, Napoli e Trieste o vi ha rappresentanza autorizzata a versare la tassa, il versamento può essere effettuato entro il termine di dieci giorni dalla partenza o dall'arrivo della nave; in caso diverso salvo che l'autorità marittima, non richieda un congruo deposito, il versamento deve essere effettuato prima della partenza della nave. Il riscontro delle esazioni relative alla tassa sui passeggeri sarà effettuato con i criteri indicati negli articoli 4 e 5 del presente regolamento." Art.34. -Trasbordo- "Ai fini dell'applicazione dell'art.38 della legge le operazioni di trasbordo devono essere compiute nel tempo all'uopo indispensabile stabilito dalla autorità marittima. Per le merci di cabotaggio e per quelle provenienti dall'estero o dirette all'estero si prescinde dal tempo impiegato nelle operazioni di trasbordo." Art.35. -Operazioni compiute nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato- "Le tasse sulle merci di cui agli articoli 33, 34 e 35 della legge e quella sui carri ferroviari di cui all'art.43 della legge stessa si applicano anche nei confronti delle Amministrazioni dello Stato per tutte le operazioni compiute nel loro interesse nelle zone portuali che non siano militari."

<sup>7</sup> Legge 27 dicembre 1997, n.449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (GU n.302 del 30.12.1997) [l'art.10 tratta di disposizioni in materia di demanio marittimo nonché di tassa e soprattassa di ancoraggio].

<sup>8</sup> Legge 27 dicembre 2006, n.296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (s.o. n.244 alla GU n.299 del 27.12.2006).

<sup>9</sup> Legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) (s.o. n.244 alla GU n.299 del 27 dicembre 2006), il comma 989 è stato abrogato e sostituito con DL 2 luglio 2007, n.81, conv. in legge 3 agosto 2007, n.127 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria". (s.o. n.182 alla GU n.190 del 17.08.2007) il nuovo testo così recita "Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell'art.17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi: a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione; b) accorpamento della tassa e della soprattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorità portuali; c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili."

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2009;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;  
Emana il seguente regolamento

#### Art.1. Tassa di ancoraggio

1. Le navi nazionali, le navi estere equiparate alle nazionali in virtù di trattati, nonché le navi operate da compagnie di navigazione di Stati con i quali l'Unione europea abbia stipulato accordi di navigazione e di trasporto marittimo, ancorché non battano la bandiera di detti Stati, che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato o negli ambiti richiamati al successivo articolo 3, comma 1, sono soggette al pagamento di una tassa di ancoraggio per ogni tonnellata di stazza netta, nella seguente misura:
  - a) euro 0,09 per ogni tonnellata eccedente le prime 50, se hanno una stazza netta non superiore a 200 tonnellate;
  - b) euro 0,14 se hanno una stazza netta superiore a 200 e fino a 350 tonnellate, ovvero se, avendo una stazza superiore a 350 tonnellate, navigano esclusivamente tra i porti dello Stato;
  - c) euro 0,72 se hanno una stazza netta superiore a 350 tonnellate e provengono o sono dirette all'estero.
2. Per le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate *in provenienza o a destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea*<sup>10</sup>, aventi merci in coperta ovvero nelle sovrastrutture, la stazza delle quali non sia già compresa nella stazza lorda, la tassa di ancoraggio di cui al comma 1 si applica altresì, in occasione dell'approdo nei porti, rade, spiagge dello Stato o negli ambiti di cui al successivo articolo 3, comma 1, ovvero in occasione del primo giorno di imbarco di tali merci, alle tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupato dalle merci sudette secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi, nella misura di cui al comma 1, lettera c), con la sola eccezione delle esenzioni previste per le navi dagli articoli 20 e 21 della legge 9 febbraio 1963, n.82.
3. La tassa di ancoraggio, nel caso di cui al comma 1, lettera a), è valevole per un anno, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per trenta giorni. Le navi, nei casi di cui alle lettere b) e c), possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un anno pagando rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58 per ogni tonnellata di stazza netta. Le predette navi possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un anno anche relativamente alle merci ed ai contenitori pieni trasportati in coperta ovvero nelle sovrastrutture della nave, il cui spazio non è compreso nella stazza lorda della stessa, pagando rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58 per ogni tonnellata di stazza, calcolata secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi, corrispondente allo spazio occupabile dalla quantità massima di merce e dal numero massimo di contenitori pieni trasportabili in coperta, o negli spazi chiusi non considerati nel calcolo della stazza, in accordo alle condizioni di caricamento prescritte nelle «Istruzioni al Comandante sulla stabilità della nave». La tassa di ancoraggio decorre dal giorno dell'approdo.
4. Le navi portacontenitori adibite a servizi regolari di linea in attività di transhipment di traffico internazionale possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n.449<sup>11</sup>.
5. Alla tassa di ancoraggio sono applicabili le ipotesi di esenzione di cui all'articolo 13 della legge 9 febbraio 1963, n.82, e, ai fini del calcolo, trovano altresì applicazione i coefficienti di correzione di cui al decreto del Ministro della marina mercantile in data 18 marzo 1988<sup>12</sup>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.82 dell'8 aprile 1988.
6. La quota di gettito della tassa di ancoraggio relativa alle merci ed ai contenitori collocati in coperta o nelle sovrastrutture di cui, rispettivamente, al comma 2 ed al comma 4, nonché il diritto sostitutivo della tassa di ancoraggio, la tassa di ancoraggio per i rimorchiatori e quella per le navi che effettuano la pesca oltre gli stretti di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 7 e 14 della legge 9 febbraio 1963, n.82, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale per la circoscrizione territoriale di competenza.
7. Le navi estere non ammesse ad un trattamento uguale a quello delle navi nazionali sono soggette al pagamento del doppio della tassa di cui al comma 1 e non hanno diritto all'abbonamento.

<sup>10</sup> Le parole "provenienti o dirette all'estero" sono state così sostituite con l'art.84, c.1 del DL n.1/2012 conv. in legge n.27/2012 (DL in s.o. n.18 alla GU n.19 del 24.01.2012; L in s.o. n.53 alla GU n.71 del 24.03.2012).

<sup>11</sup> Legge 27 dicembre 1997, n.449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (GU n.302 del 30.12.1997). Si riporta il testo dei commi 5 e 6 dell'Art.10 comma 5. "Nelle more della revisione dei criteri per l'applicazione della tassa e sovrattassa di ancoraggio, le navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea, in attività di transhipment di traffico internazionale, hanno facoltà di pagare, in alternativa alla tassa di abbonamento annuale, prevista dall'articolo 1, terzo comma, della legge 9 febbraio 1963, n.82, e successive modificazioni, una tassa di ancoraggio per singolo scalo nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale."; comma 6."Le navi di cui al comma 5, provenienti o dirette ad un porto estero, pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa di ancoraggio prevista dall'articolo 17 della legge 9 febbraio 1963, n.82, e successive modificazioni, nella misura pari ad un dodicesimo della tassa annuale di ancoraggio calcolata sulle tonnellate di stazza corrispondenti al volume delle merci effettivamente trasportate nei contenitori collocati in coperta."

<sup>12</sup> DM 18 marzo 1988 "Coefficienti di correzione ai fini dell'applicazione della tassa di ancoraggio e della sovrattassa di ancoraggio per le merci in coperta" (GU n.82 del 08.04.1988)

8. Al fine di consentire una puntuale identificazione dei pertinenti introiti delle autorità portuali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alle riscossioni a titolo di abbonamento alla tassa di ancoraggio sono attribuiti, ai sensi della vigente normativa, appositi codici tributi, differenziati per modalità di pagamento o validità temporale delle tasse.
9. Alla tassa di ancoraggio si applicano le procedure di riscossione previste dall'articolo 1, comma 119, della legge 24 dicembre 2007, n.244<sup>13</sup>. Nelle more dell'adozione del decreto del Capo del Dipartimento delle finanze, la tassa di ancoraggio è riscossa secondo la procedura di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n.1340<sup>14</sup>.
10. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei porti della Sicilia che non siano sede di autorità portuale, ferma restando l'attribuzione alla Regione siciliana del gettito della tassa di ancoraggio di cui al presente articolo e fatto salvo quanto disposto dal comma 6 per le autorità portuali della regione stessa, nonché dall'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n.296<sup>15</sup>.

## Art.2. Tassa portuale

1. Nei porti, nelle rade e spiagge dello Stato, nonché negli ambiti richiamati all'articolo 3, comma 1, è dovuta una tassa portuale sulle merci sbarcate ed imbarcate, commisurata alle tonnellate metriche di merce secondo le aliquote riportate, in relazione a ciascuna categoria merceologica ed alla tipologia di traffico, nella tabella allegata al presente regolamento. La frazione di tonnellata superiore ad un quintale è considerata come tonnellata intera.
2. La tassa di cui al comma 1 sostituisce la tassa erariale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n.47<sup>16</sup>, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n.117, e successive modificazioni e la tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n.82, e successive modificazioni, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n.355<sup>17</sup>.
3. Alla tassa portuale si applicano le procedure di riscossione previste dall'articolo 1, comma 119, della legge 24 dicembre 2007, n.244. Nelle more dell'adozione del decreto del Capo del Dipartimento delle finanze, si applicano le procedure di accertamento e di riscossione di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n.1340<sup>18</sup>. Sono fatte salve le esenzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, da riconoscersi alle merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti comunitari, nonché alle merci contenute nei contenitori caricati su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari.
- 3 bis) <sup>19</sup> *I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra porti nazionali e porti di altri Stati membri dell'Unione europea sono assoggettati al medesimo trattamento per quanto concerne l'applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.*

<sup>13</sup> Legge 24 dicembre 2007, n.244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" (GU n.300 del 28.12.2007), Comma 119 dell'Art.1 "Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria, è consentito il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A tale fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale, presso la Banca d'Italia, su cui far affluire le relative somme. Le modalità di riversamento all'Erario o agli altri enti beneficiari sono stabilite con successivo decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze".

<sup>14</sup> DPR 30 agosto 1966, n.1340 "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n.82, per la revisione delle tasse e dei diritti marittimi" (GU n.60 del 08.03.1967). Si riporta il testo dell'Art.1 -Ordini di introito e bollette di pagamento- "Le tasse di cui ai Titoli I, II (Capo 2) della legge sono riscosse dai ricevitori della Dogana su presentazione di ordini di introito rilasciati dall'autorità marittima. Gli ordini di introito devono essere staccati da un bollettario a matrice del modello stabilito, numerato e firmato al sommo di ciascuna pagina a cura della Capitaneria di porto competente. Di qualunque tassa o diritto pagati il ricevitore doganale rilascia ricevuta mediante bolletta di pagamento staccata da apposito registro a matrice. L'ordine di introito, dopo il rilascio della bolletta di pagamento, viene allegato alla matrice di questo. La bolletta di pagamento viene presentata alla Capitaneria competente, che dopo averla registrata nel modo di cui al successivo art.4, la restituisce all'interessato".

<sup>15</sup> Legge 27 dicembre 2006, n.296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (s.o. n.244 alla GU n.299 del 27.12.2006). Si riporta il testo dell'Art.1, comma 982. -Attribuzione alle autorità portuali del gettito della tassa erariale delle merci e della tassa di ancoraggio- "Per assicurare l'autonomia finanziaria alle autorità portuali nazionali e promuovere l'autofinanziamento delle attività e la razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, con priorità per quelli previsti nei piani triennali già approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale, a decorrere dall'anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza: a) il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n.47, convertito con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n.117, e successive modificazioni; b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n.82, e successive modificazioni". Si veda inoltre quanto disposto in merito dall'Art.5 commi 7undecies, 7-duodecies, 7-tredices del DL 30 dicembre 2009, n.194 (GU n.302 del 30.12.2009) conv. in legge 26 febbraio 2010, n.25 (s.o. GU n.39 alla GU n.48 del 27.02.2010) "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

<sup>16</sup> DL 28 febbraio 1974, n.47 "Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima" conv. in legge 16 aprile 1974, n.117.

<sup>17</sup> Legge 5 maggio 1976, n.355 "Estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina di alcuni benefici previsti per gli enti portuali".

<sup>18</sup> Per il testo dell'art.36 del DPR 30 agosto 1966, n.1340, si rimanda alle note in premessa.

<sup>19</sup> Comma introdotto con l'art.84, c.1 del DL n.1/2012 conv. in legge n.27/2012 (DL in s.o. n.18 alla GU n.19 del 24.01.2012; L in s.o. n.53 alla GU

### Art.3. Ambito territoriale d'applicazione

1. Le tasse di cui al presente regolamento, il cui gettito è attribuito alle autorità portuali in virtù di quanto previsto dall'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e dall'articolo 1, comma 6, del presente regolamento, sono applicate con riferimento alle operazioni commerciali che si svolgono negli ambiti spaziali di cui all'articolo 1, comma 986, della medesima legge 27 dicembre 2006, n.296<sup>20</sup>.
2. Ad eccezione di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, è fatta salva la vigente normativa speciale concernente le tasse ed i diritti marittimi relativa al porto franco di Trieste, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, ed al decreto del Ministro della marina mercantile 5 settembre 1989, n.339<sup>21</sup>, modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 11 aprile 1996, n.372.<sup>22</sup>

### Art.4. Adeguamento delle tasse e diritti marittimi

1. Con il decreto di cui alla lettera c) del comma 989 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, come modificato dall'articolo 16 del decreto-legge 2 luglio 2007, n.81<sup>23</sup>, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127, si provvede all'adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi come disciplinati nella vigente legislazione e nel presente regolamento, sulla base dei parametri di cui al comma 2.
2. L'adeguamento viene effettuato, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993, data dell'ultima determinazione dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi, e la data di entrata in vigore del presente regolamento, prendendo a base il 75 per cento del tasso d'inflazione ufficialmente rilevato e graduando l'adeguamento stesso in modo da applicarlo nella misura del 33 per cento nell'anno 2009, nella misura di un ulteriore 33 per cento nell'anno 2010, e per il restante 34 per cento nell'anno 2011. Per gli anni successivi al 2011, l'adeguamento viene effettuato annualmente in ragione del 75 per cento del tasso ufficiale d'inflazione.
3. Ferme restando le disposizioni dell'Accordo tra Italia ed Austria del 4 ottobre 1985 per l'utilizzazione del porto di Trieste, ratificato con legge 6 marzo 1987, n.110<sup>24</sup>, al fine di riequilibrare il rapporto differenziale tra la misura della tassazione da applicarsi al porto franco di Trieste e quella relativa alla generalità dei porti nazionali ed evitare possibili distorsioni di concorrenza, alle operazioni commerciali che si svolgono presso i punti franchi di detto porto si applicano i criteri di adeguamento di cui al comma 2, prendendo tuttavia a base il 100 per cento del tasso ufficiale d'inflazione.

### Art.5. Abrogazione delle norme incompatibili

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 1, 2, 17, 18, 19, 27, 28 e 33 della legge 9 febbraio 1963, n.82, e successive modificazioni.

**Tabella delle aliquote per il calcolo della tassa portuale (prevista dall'articolo 2, comma 1)**

Voci merceologiche	Aliquota intera/Importo in euro per tonnellata	Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario <sup>25</sup> /Importo in euro per tonnellata
1. Fosfati e assimilati, nitrati, escluso il nitrato di sodio	0,0775	0,0646
2. Cereali	0,3293	0,2970
3. Carbone, oli minerali alla rinfusa e laterizi	0,4261	0,3615
4. Sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento e agglomerati cementiti, pietre da costruzione, altri materiali da costruzione muraria e nitrato di sodio	0,1485	0,1291
5. Articoli di abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e re-	0,6586	0,5940

n.71 del 24.03.2012).

<sup>20</sup> Legge 27 dicembre 2006, n.296, Comma 986. -Interpretazione autentica su ambito di applicazione della Tassa di ancoraggio e della tassa sulle merci- "Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 982, nonché quelle di cui al comma 985 si interpretano nel senso che le navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle merci."

<sup>21</sup> DM 5 settembre 1989, n.339 "Regolamento concernente la definizione delle modalità di applicazione delle tasse e dei diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto franco di Trieste".

<sup>22</sup> DM 11 aprile 1996, n.372 "Modificazione al regolamento adottato con decreto ministeriale 5 settembre 1989, n.339, concernente la definizione delle modalità di applicazione delle tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto franco di Trieste" (GU n.164 del 15.07.1996).

<sup>23</sup> Per il testo del citato comma 989, come modificato dal DL n.81/2007, si rimanda alle note in premessa.

<sup>24</sup> Legge 6 marzo 1987 n.110 "Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la utilizzazione del porto di Trieste firmato a Trieste il 4 ottobre 1985, con scambio di lettere effettuata in pari data".

<sup>25</sup> Le parole "ed intracomunitario" è stata aggiunta con l'art.84, c.1 del DL n.1/2012 conv. in legge n.27/2012 (DL in s.o. n.18 alla GU n.19 del 24.01.2012; L in s.o. n.53 alla GU n.71 del 24.03.2012).

sina, droghe e coloniali, glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the e trementina		
6. Altre merci	0,5036	0,4390